



# CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO SUAP

Domodossola, 15.11.2017

Alla cortese attenzione degli esercenti detentori di  
apparecchi da gioco

LORO SEDI

OGGETTO: DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO.

Sono tenuto a rammentare a tutti i titolari di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati e di locali pubblici o aperti al pubblico detentori di apparecchi da gioco regolamentati dall'articolo 110 del TULPS che il 20 novembre, **SALVO PROROGA DELLA REGIONE**, scadono i 18 mesi concessi dall'articolo 13 della Legge Regionale 9 del 2 maggio 2016 - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per rispettare la distanza (misurata in base al percorso pedonale più breve) di 500 metri oppure 300 metri dai cosiddetti luoghi sensibili.

Da tale data è infatti vietata per le attività di cui sopra la collocazione di apparecchi da gioco regolamentati dall'articolo 110 TULPS a una distanza inferiore di 500 metri oppure 300 metri dai luoghi sensibili elencati all'articolo 5 della LR 9 citata che sono:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) i centri di formazione per giovani e adulti;
- c) i luoghi di culto;
- d) gli impianti sportivi;
- e) gli ospedali, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) le strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- h) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) i movicentro e le stazioni ferroviarie.

Nello specifico, la Legge Regionale in questione prevede che nei comuni sopra i 5.000 abitanti venga rispettata una distanza di 500 metri.

Di conseguenza gli esercenti i cui locali in Domodossola rientrano nell'applicazione della norma dovranno rimuovere tutti gli apparecchi da gioco entro il 20 novembre, rispettando la distanza di 500 metri.

Devo anche ricordare che la violazione delle disposizioni in esame è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo apparecchio mediante sigilli.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano distinti saluti.



L. SINDACO

Lucio Pizzi